



**REGIONE LAZIO**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA**

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013**

**ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**BANDO PUBBLICO**

***Misura 216***

***SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NON***

***PRODUTTIVI***

***Febbraio 2014***

## INDICE

- **Articolo 1** – Obiettivi della misura e sua articolazione
- **Articolo 2** – Ambito territoriale di intervento
- **Articolo 3** – Soggetti beneficiari
- **Articolo 4** – Requisiti e condizioni di ammissibilità
- **Articolo 5** – Modalità e termini per la presentazione delle domande
- **Articolo 6** – Tipologia degli interventi
- **Articolo 7** – Spese ammissibili
- **Articolo 8** – Spese generali
- **Articolo 9** – Documentazione
- **Articolo 10** – Limitazioni e vincoli
- **Articolo 11** – Obblighi in materia di informazione e pubblicità
- **Articolo 12** – Agevolazioni previste
- **Articolo 13** – Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle  
graduatorie di ammissibilità
- **Articolo 14** – Programmazione finanziaria
- **Articolo 15** – Modalità di rendicontazione della spesa
- **Articolo 16** – Procedure di attuazione
- **Articolo 17** – Disposizioni generali

## **ARTICOLO 1**

### **Obiettivi della misura e sua articolazione**

La misura intende sostenere sia investimenti connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura 214 "Pagamenti agro-ambientali", sia investimenti materiali che valorizzino, in termini di pubblica utilità i siti Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale, permettendo il finanziamento di interventi accessori, che non comportano alcun rilevante aumento nel valore o nella redditività delle aziende agricole e forestali.

I siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono individuati ai sensi delle direttive comunitarie 2009/147/CE "Direttiva Uccelli" e 92/43/CEE "Direttiva Habitat" e designati dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 2146/96 e ss. mm. ii.

Le altre zone di grande pregio naturale, del territorio regionale, sono così individuate:

- aree naturali protette di interesse statale e regionale iscritte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 394/91, nell'elenco ufficiale approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 aprile 2010 e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010;
- aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss. mm. ii.

Gli obiettivi della misura sono:

- favorire la creazione o il mantenimento di habitat naturali, seminaturali e di elementi a valenza paesaggistica;
- sostenere interventi per la conservazione e il ripristino di elementi fondamentali dell'ecosistema agrario;
- valorizzare e tutelare la biodiversità;
- incentivare interventi per la rinaturalizzazione di aree marginali di ridotte dimensioni;
- miglioramento del grado di connettività ambientale della matrice agricola;
- mantenere e incrementare la fauna selvatica autoctona sul territorio, attraverso l'adeguamento delle risorse agroforestali alle necessità specifiche della fauna stessa;
- favorire la fruizione delle aree agricole di elevato pregio naturalistico.

La misura si articola in tre azioni:

***Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale***

Al fine di realizzare interventi complementari e sinergici volti al miglioramento ed alla valorizzazione di elementi tipici del paesaggio rurale.

***Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica***

Per valorizzare e tutelare la biodiversità, attraverso la rinaturalizzazione di aree marginali e migliorare il grado di connettività ambientale della matrice agricola.

***Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e l'osservazione della fauna selvatica***

Con l'obiettivo di mantenere e incrementare la fauna selvatica autoctona sul territorio, attraverso l'adeguamento delle risorse agroforestali alle necessità specifiche della fauna stessa e con l'obiettivo di favorire la fruizione pubblica delle aree agricole di elevato pregio naturalistico ed in particolare dei Siti della Rete Natura 2000.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito territoriale di intervento**

La misura trova applicazione rispettivamente:

- ***Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale:*** su tutto il territorio regionale con priorità per le zone ricadenti nei siti della rete Natura 2000 e le zone di pianura che nel territorio della regione Lazio sono individuate nei Comuni di:  
Montalto di Castro, Tarquinia, Anzio, Nettuno, Pomezia, Roma, Ardea, Fiumicino, Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga e Terracina;
- ***Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica:*** esclusivamente nelle aree ricadenti nei siti della rete Natura 2000 con priorità alle zone costiere con maggior transito di migratori, come individuate nell'allegato A della D.G.R. n. 612/2011;
- ***Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e l'osservazione della fauna selvatica:*** esclusivamente nelle aree ricadenti nei siti della rete Natura 2000 o in altre aree di grande pregio naturale.

## **ARTICOLO 3**

### **Soggetti beneficiari**

- *Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale:* imprenditori agricoli singoli o associati;
- *Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica:* imprenditori agricoli singoli o associati, soggetti pubblici che gestiscono le aree protette, Comuni;
- *Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e l'osservazione della fauna selvatica:* imprenditori agricoli singoli o associati, soggetti pubblici che gestiscono le aree protette, Comuni.

Possono beneficiare degli aiuti previsti nella presente misura solo gli imprenditori agricoli che aderiscono, per la medesima azienda, ad una o più delle azioni previste nella misura 214 "Pagamenti agro-ambientali".

Tale vincolo non si applica agli interventi previsti dalla tipologia 3.3 riportata nel successivo articolo 6.

## **ARTICOLO 4**

### **Requisiti e condizioni di ammissibilità**

I soggetti richiedenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

a) requisiti soggettivi:

- essere Imprenditori agricoli o Enti pubblici che gestiscono le aree protette o Comuni.

*Per gli imprenditori agricoli, sia in forma di imprese individuali che organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 c.c.:*

- essere titolari di partita IVA ed essere iscritti nei registri delle imprese presso la CCIAA;
- essere titolari di posizione INPS;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette.

*Per i soggetti pubblici che gestiscono le aree protette e per i Comuni:*

- non essere in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che sia stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

b) requisiti oggettivi:

- limitatamente agli imprenditori agricoli singoli ed associati, l'azienda agricola, all'interno della quale devono essere localizzati gli interventi oggetto di finanziamento, al momento della presentazione dell'istanza di aiuto, deve avere un'estensione minima di 2 Ha; l'estensione minima non è prevista nel caso di interventi previsti dalla tipologia 3.3., riportata nel successivo articolo 6.
- importo complessivo dell'investimento richiesto non inferiore a € 5.000,00;
- le superfici da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, per una durata di sette o dodici anni rispettivamente nei casi di impegni quinquennali o decennali di cui all'articolo 10. A tal fine:
  - gli imprenditori agricoli singoli e associati devono essere titolari di regolare titolo di possesso, ad esclusione del comodato d'uso;
  - gli enti pubblici beneficiari devono avere titolo a disporre dei terreni oggetto di intervento.

c) requisiti di accesso:

- *Per i soggetti pubblici che gestiscono le aree protette e per i Comuni:*
  - alla data di presentazione della domanda di aiuto, il progetto deve essere immediatamente cantierabile, così come previsto dall' art. 9 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008 e ss. mm. e ii. "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento - PSR 2007/2013 – Testo consolidato ottobre 2013" di seguito denominato "Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008". Il grado di definizione della progettualità è stabilito nella esecutività ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs n.163/2006.
- *Per gli imprenditori agricoli, sia in forma di imprese individuali che organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 c.c.:*
  - in fase di presentazione della domanda di aiuto non sarà necessario essere in possesso del requisito dell'immediata cantierabilità. Tuttavia, il beneficiario dovrà aver avanzato, entro la data di presentazione della domanda di aiuto, , tutte le richieste di parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione, previste dalla normativa, ai fini dell'ottenimento dell'immediata cantierabilità.

Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle ammesse e finanziate, il beneficiario, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR della Determinazione di ammissibilità a finanziamento, deve presentare tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni e concessioni tali da consentire l'immediato avvio dei lavori, pena la decadenza totale e la revoca dei contributi concessi.

Oltre al possesso dei requisiti sopraindicati per essere dichiarate ammissibili le domande di aiuto devono essere complete dei documenti richiesti all'articolo 9 e degli eventuali allegati, fatte salve eventuali integrazioni, richieste dall'Amministrazione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

## **ARTICOLO 5**

### **Modalità e termini per la presentazione delle domande**

Ciascun beneficiario può aderire a tutte le sopraindicate azioni, presentando per ogni singola azione una domanda, firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.

Per l'adesione ai benefici attivati con il presente bando dovrà essere presentata per via telematica una domanda di aiuto, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), corredato del relativo fascicolo di misura/azione.

Il fascicolo di misura, che il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere utilizzando il facsimile predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul portale regionale, si compone di diverse sezioni, nelle quali saranno riepilogate le dichiarazioni rese dal richiedente e gli impegni sottoscritti dallo stesso, un set di informazioni sulla documentazione presentata a corredo del modello unico di domanda, nonché la scheda di valutazione nella quale sono indicati i criteri di priorità e dichiarati i punteggi per la formulazione delle graduatorie di ammissibilità.

**La presentazione della domanda di aiuto deve avvenire entro le ore 18 del 60° giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando.**

Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza, fa fede la data dell'inoltro telematico (rilascio informatico). In ogni caso la data di sottoscrizione della domanda di aiuto (MUD) e di tutta la documentazione tecnica presentata a corredo della stessa dovrà essere non successiva alla data del rilascio informatico. L'inoltro cartaceo dovrà essere contestuale alla presentazione telematica e comunque mai oltre i due giorni successivi il rilascio informatico, facendo fede la data del timbro postale o del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici preposti alla raccolta delle stesse, in caso di recapito a mano. Qualora la scadenza per la presentazione cartacea della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate presso le sedi della Regione, incaricate dello svolgimento dei procedimenti istruttori, competenti per territorio, in funzione dell'ambito provinciale ove si intende realizzare l'intervento, ai seguenti indirizzi:

- Area Decentrata dell'Agricoltura di Frosinone - Via Adige 41 03100 FROSINONE

- Area Decentrata dell'Agricoltura di Latina - Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Area Decentrata dell'Agricoltura di Rieti - Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Area Decentrata dell'Agricoltura di Roma - Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Area Decentrata dell'Agricoltura di Viterbo - Via Romiti 80 , 01100 VITERBO.

Tutte le informazioni ed i dati, dichiarati nel MUD, nel fascicolo di misura e negli altri allegati specifici previsti, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss. mm. ii.

Gli esiti della verifica di ricevibilità della domanda sono comunicati all'interessato mediante posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R..

## **ARTICOLO 6**

### **Tipologia degli interventi**

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente misura, investimenti materiali per:

#### *Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale*

- **Tipologia 1.1. - Ripristino (recupero vuoti e fallanze) o impianto di siepi, filari, boschetti e altri elementi idonei alla riproduzione, al rifugio e alla protezione di specie selvatiche**, in modo da diversificare gli agro-ecosistemi e incrementare e conservare la biodiversità, a beneficio soprattutto dell'avifauna insostituibile nella lotta biologica contro i fitofagi.

#### **Intervento 1.1.A. - Siepi**

La siepe, ai fini del presente bando, è una formazione mista arbustiva e/o arborea, di origine naturale o antropica, con lunghezza minima di 25 metri e larghezza minima di 1 metro e larghezza massima di 10 metri.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste ed è preferibile adottarne uno a schema irregolare. Per la salvaguardia ed il mantenimento della piantagione deve essere prevista un'area, non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui la siepe sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri deve essere prevista su di un solo lato della siepe.

In caso di nuovo impianto l'intervento deve essere realizzato su tratti di almeno 25 metri di lunghezza, e sviluppando, a regime, una larghezza minima di 1 metro e massima di 10 metri.



Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione di specie di cui agli allegati A1 e/o A3 della L.R. 39/2002.

### **Intervento 1.1.B. - Filari**

Il filare, ai fini del presente bando, è una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree.

Sia in caso di nuovo impianto che in caso di ripristino, il sesto d'impianto può variare in funzione delle specie previste, l'andamento deve essere lineare e regolare, a fila semplice o doppia, composto da specie arboree. La lunghezza minima dell'intervento deve essere di 50 metri per singolo filare, frazionabile nel caso di ripristino lungo lo stesso filare esistente, e deve essere prevista, nella realizzazione, un'area non coltivabile, pari alla proiezione della chioma maggiorata di una fascia di rispetto di 1,5 metri per lato. Nel caso in cui il filare sia in posizione di confine con altre proprietà, strade e altri elementi fisici non assimilabili a terreni coltivati, la fascia di rispetto di 1,5 metri deve essere prevista su di un solo lato del filare.

Le piantumazioni devono essere effettuate con vegetazione arbustiva di specie di cui all'allegato A1 della L.R. 39/2002, oltre a *Cupressus sempervirens*, *Morus spp.*, *Juglans regia*, *Pinus pinea* e *Pinus pinaster*.

### **Intervento 1.1.C. - Boschetti**

Il boschetto, ai fini del presente bando, è un terreno, con un'estensione minima di 500 m<sup>2</sup> e massima di 5.000 m<sup>2</sup>, con una larghezza minima superiore ai 10 metri.

Nel rispetto delle dimensioni sopra indicate, costituiscono pertanto un boschetto:

- qualsiasi area ricoperta da vegetazione forestale di specie di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 39/2002;
- le aree ripariali ricoperte da vegetazione con specie di cui agli allegati A1, A2, A3 della L.R. 39/2002;
- le aree ricoperte da vegetazione arbustiva di specie di cui agli allegati A3, associate ad esemplari di specie di cui allegati A1 e A2 della L.R. 39/2002;
- i nuclei isolati di specie di cui all'allegato A3 della L.R. 39/2002, con copertura non inferiore al 50% o ubicati in aree con pendenza mediamente maggiore del 30%;
- le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo, o una copertura inferiore al 20%, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o di utilizzazione, oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

La superficie minima di intervento nel caso di nuova realizzazione è di 500 m<sup>2</sup>, nel caso di interventi di ripristino è di 250 m<sup>2</sup>.

Nel caso di realizzazione ex-novo l'impianto deve prevedere almeno 3 specie diverse ed ognuna, deve rappresentare almeno il 20% del totale delle piante messe a dimora. Nel caso di interventi di ripristino potranno essere messe a dimora specie già presenti nell'impianto preesistente e comunque devono essere quelle tipiche dell'unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto.

Nel caso di costituzione *ex novo* della vegetazione, è preferibile impiantare specie appartenenti a tutti gli stadi della successione che si ritiene possa avvenire in quel sito, pertanto è consigliabile selezionare, per ogni stadio dinamico, alcune specie da impiantare ed eseguire la piantumazione per fasce concentriche, ponendo nella fascia marginale le specie degli stadi pionieri e nelle fasce interne le specie degli stadi più maturi della successione.

Sia nel caso di ripristino che nella realizzazione ex-novo, le specie ammesse sono in ogni caso quelle riportate negli allegati A1 e A3 della L.R. 39/2002.

Per tutti gli interventi previsti dalla tipologia 1.1 dell'Azione 1) della presente misura:

- le specie arboree o arbustive prescelte devono essere quelle tipiche della unità fitoclimatica di riferimento per la stazione di impianto e, nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle Aree Protette Regionali, quelle provenienti da popolazioni locali regionali o di aree limitrofe.
- non possono essere impiegati arbusti o alberi da frutto a fini produttivi;
- deve essere realizzato, dove necessario, un idoneo impianto d'irrigazione, che limiti i consumi idrici attraverso la somministrazione efficiente dell'acqua necessaria all'intervento;
- la manutenzione dell'area sottostante la proiezione della chioma e delle fasce di rispetto deve essere gestita con sfalci o trinciature, da realizzarsi al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica ed, in ogni caso è vietato intervenire nel periodo compreso tra il 1 marzo ed il 31 luglio.

• **Tipologia 1.2. - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti.**

L'aiuto non è concedibile per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e l'intervento non dovrà comportare alterazioni della tipologia costruttiva originaria. E' esclusa la costruzione di nuovi manufatti, nonché alterazioni al tracciato, alla sagoma, alle dimensioni e ai materiali originali dei manufatti esistenti. Sono ammissibili anche interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze. Il beneficiario si

impegna a mantenere il manufatto in buone condizioni per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale.

Sono ammesse a finanziamento opere finalizzate al ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti che prevedano interventi per una lunghezza minima pari a 5 metri e per una volumetria di intervento non inferiore a 2,5 mc.

Nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Manuale per l'ingegneria naturalistica della Regione Lazio.

### ***Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica***

- ***Tipologia 2.1. - Realizzazione o recupero di piccoli invasi (stagni, pozze, laghetti, ecc.) e fontanili*** per la ricostituzione di habitat naturali favorevoli alla diffusione di vegetazioni acquatiche ed alla vita ed alla riproduzione della fauna selvatica ed in particolare degli uccelli.

#### **Intervento 2.1.A. - Piccoli invasi: laghetti, stagni, pozze**

Gli invasi devono avere una profondità massima compresa tra 0,50 metri e 2 metri, una superficie minima di 25 m<sup>2</sup> e massima di 2000 m<sup>2</sup> e devono inoltre essere realizzati in zone dove la morfologia del territorio e la natura litologica del suolo favorisce la presenza e la raccolta di acqua in superficie o comunque di una vena d'acqua.

Gli invasi non possono essere dislocati su terreni in frana anche quiescente. Lungo le sponde deve essere previsto almeno un accesso degradante per la fauna, con una pendenza inferiore al 25%. La sistemazione delle sponde in terra deve essere realizzata preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Manuale per l'ingegneria naturalistica della Regione Lazio. Al fine di garantire un miglior inserimento paesaggistico delle tipologie di opere è opportuno, sia in caso di realizzazione che di recupero, conferire alle medesime una forma "non" geometrica e provvedere alla messa a dimora di specie arboree, arbustive, erbacee, appartenenti alla flora autoctona. Gli interventi devono essere rigorosamente tutelati, vietandone l'accesso agli animali da allevamento.

In caso di realizzazione la localizzazione dell'intervento deve essere a una distanza non inferiore a 100 metri da fabbricati.

#### **Intervento 2.1.B. - Fontanili**

Ai fini del presente bando, sono definiti fontanili le escavazioni artificiali per captare le acque delle risorgive naturali o alimentate da acquedotti rurali.

L'intervento prevede la realizzazione e/o il recupero ambientale e funzionale dei fontanili.

Si dovranno rispettare le tipologie tradizionali e, in caso di recupero, laddove rilevante, è necessario considerare anche il valore storico-culturale di tali elementi.

Sia in caso di realizzazione ex novo sia in caso di recupero di opere esistenti:

- non devono essere effettuati movimenti terra se non quelli strettamente necessari allo scavo;
- non si dovrà procedere al drenaggio e all'eliminazione dell'alimentazione della zona umida a valle dei fontanili;
- per il muro di contenimento e per la piattaforma circostante il fontanile, deve essere utilizzato materiale lapideo locale, e si deve rilasciare, laddove possibile, a valle dei fontanili un'area naturale non impermeabilizzata;
- nelle pareti e nei muretti di contenimento di vasche e fontanili, si devono lasciare spazi non cementati, come rifugio per gli anfibi;
- il collante utilizzato per la riparazione delle lesioni e l'impermeabilizzazione del fontanile dovrà ottemperare a requisiti di atossicità.

E' auspicata la realizzazione di una modesta opera per il convogliamento delle acque nel terreno provenienti dal "troppo pieno" dei fontanili, da effettuarsi a partire dalla porzione a valle della piattaforma con funzione di rampa d'accesso per gli anfibi.

Le opere dovranno essere realizzate preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Manuale per l'ingegneria naturalistica della Regione Lazio.

Per tutti gli interventi previsti dalla tipologia 2.1, oltre a quanto già previsto:

- devono essere utilizzate tecniche e materiali tradizionali;
- è vietata la pulizia con sostanze chimiche e la stessa deve essere realizzata, preferibilmente, evitando lo svuotamento totale. Se lo svuotamento totale risultasse inevitabile, parte del materiale naturale di fondo e della vegetazione devono essere conservati e reimmessi al termine dei lavori.

• ***Tipologia 2.2. - Riqualificazione di zone umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola.***

Per zone umide s'intendono le paludi e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri, così come definite dalla "Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici" (Convenzione RAMSAR).

Gli interventi dovranno assicurare:

- livelli minimi idrici anche con la creazione di opportuni manufatti idraulici;
- la risagomatura delle sponde e dei fondali al fine di ricreare microhabitat di interesse faunistico;
- il ripristino e il controllo della vegetazione palustre con formazione anche di fasce sufficientemente estese di canneto e modellamento delle stesse con tagli, non a raso, per parcelle a rotazione, in modo da favorire la formazione di anse e canaletti interni;
- la costituzione, il ripristino e/o la conservazione di collegamenti con siepi e filari tra la zona umida considerata e altri biotopi interattivi presenti nell'intorno (bacini, canali, corsi d'acqua minori o l'asta fluviale principale).

L'eventuale riqualificazione di invasi deve essere realizzata con tecniche compatibili con le peculiarità del sito interessato, tenendo conto della funzione delle zone umide in relazione ai popolamenti naturali dell'avifauna.

Devono essere realizzate in zone dove la morfologia del territorio e la natura litologica del suolo favoriscano la presenza di acqua in superficie e in assenza di fenomeni franosi anche quiescenti. Deve essere prevista la presenza di isole affioranti, con rive degradanti e zone fangose semi-affioranti adatte all'alimentazione, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica. Le specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree utilizzate devono essere quelle tipiche degli ambienti ripariali nelle condizioni fitoclimatiche e pedologiche della stazione d'impianto e, nelle aree dei siti della Rete Natura 2000, in cui sono tutelati ambienti ripariali, quelle che caratterizzano tali habitat.

Le sponde devono essere prevalentemente degradanti, con una pendenza inferiore al 25%, e la loro sistemazione deve essere realizzata preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica, realizzati adottando i criteri previsti nel Manuale per l'ingegneria naturalistica della Regione Lazio.

L'estensione minima della zona umida dove di effettua l'intervento è di 0,3 ettari.

Per tutti gli interventi previsti dalle tipologie 2.1 e 2.2, oltre a quanto già previsto:

- in caso di recupero, devono essere realizzate opere che sfavoriscano eventuali specie aliene e gli interventi dovranno essere eseguiti tenendo comunque conto prioritariamente delle esigenze ecologiche delle specie di anfibi, sia riguardo la tempistica del cantiere, sia nelle modalità di realizzazione;
- è vietato eseguire interventi di recupero e interventi che richiedano l'interruzione di approvvigionamento di acqua nel periodo gennaio-giugno e comunque nel periodo di riproduzione delle specie anfibie presenti;
- sono vietati la cattura o il prelievo di individui o uova di qualunque specie zoologica a qualunque stadio di sviluppo. Tale divieto non si applica nei casi in cui la cattura e traslocazione sia temporanea, con successiva ritraslocazione nel medesimo sito, per interventi di restauro. Tale divieto non si applica inoltre ai ricercatori muniti di specifica autorizzazione,

rilasciata unicamente per fini di studio e ricerca scientifica, che individui specie e quantitativi asportabili.

### ***Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e l'osservazione della fauna selvatica***

- ***Tipologia 3.1. - Realizzazione, restauro o ripristino di strutture e manufatti per la gestione e l'incremento della fauna selvatica ed il riparo delle specie selvatiche***

#### **Intervento 3.1.A. – Siti di ricovero e riproduttivi artificiali, barriere, dissuasori e passaggi/attraersamenti per la fauna selvatica**

Sono ammesse a finanziamento le seguenti strutture:

- a) Nidi e ripari per uccelli e mammiferi;
- b) Barriere, dissuasori acustici e luminosi e passaggi/attraersamenti, che permettano alla fauna selvatica di evitare l'attraversamento di carreggiate.

Dovranno essere localizzati in aree a media ed alta idoneità ambientale, cioè in habitat che possano supportare la presenza stabile della specie o in habitat per essa ottimali.

Inoltre gli interventi devono essere specie-specifici, cioè con caratteristiche tipologiche e numeriche adeguate alle specie per le quali si realizzano le strutture.

I nidi ed i ripari per uccelli e mammiferi potranno essere realizzati solo per le specie di fauna selvatica di cui alla L. n. 157/92.

Gli interventi di cui alla precedente lettera a) non sono ammessi per specie che arrecano danni alle attività agro-pastorali e che sono, nel contempo, specie diffuse e abbondanti secondo il livello di rischio indicato attraverso il sistema di classificazione dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN) (quali ad esempio cinghiali, corvidi, storni, etc).

I passaggi/attraersamenti dovranno essere realizzati in maniera idonea a garantire un facile accesso della fauna.

In caso d'installazione di bat-box, queste dovranno essere posizionate ad almeno 3-4 metri dal suolo, lontano da fonti luminose notturne.

#### **Intervento 3.1.B. – Strutture e manufatti per la conservazione ex-situ di specie di fauna selvatica**

Possono essere realizzati strutture e manufatti per la conservazione ex-situ di specie per le quali ci siano Piani d'Azione regionali o nazionali che prevedono tali interventi di conservazione.

Gli interventi di conservazione ex-situ possono essere realizzati anche per altre specie purché l'intervento sia approvato dalla competente Area della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.

Le gabbie, le voliere, i terrari, i recinti e tutte le strutture ed i manufatti devono essere specie-specifici.

Le strutture devono avere dimensioni e caratteristiche tali da garantire il benessere degli animali che dovranno ospitare.

Per la realizzazione e la gestione delle strutture e dei manufatti, il beneficiario dovrà conformarsi a quanto prescritto dagli Enti gestori dell'area in cui ricade l'intervento.

- ***Tipologia 3.2. - Creazione di strutture per realizzare punti di osservazione degli uccelli e della fauna selvatica, per la realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, per la realizzazione di cartellonistica***

### **Intervento 3.2.A. – Realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche**

E' ammessa a finanziamento la realizzazione e la ristrutturazione di sentieri naturalistici a fondo naturale, attrezzati, con apposita tabellazione, con aree di sosta e punti predisposti per l'osservazione, che si articolano in zone di particolare interesse botanico, faunistico, geologico, speleologico, ecc.

Nel caso di nuova realizzazione, i sentieri devono avere una larghezza minima di 0,5 metri e massima di 1 metro e lunghezza minima di 100 metri.

Nel caso di nuova realizzazione di sentieri accessibili a persone con disabilità temporanee o permanenti:

- deve essere prevista, per il tracciato, una larghezza minima di 0.90 metri e massima di 1.50 metri;
- devono essere installati dei parapetti/mancorrenti dove necessario per la sicurezza (con altezza di almeno 90 cm);
- il fondo calpestabile dovrà essere in terra compattata o stabilizzata, pietra macinata fina o ghiaietto superficiale;
- la pendenza longitudinale del tracciato non deve essere maggiore del 5%, con soste in piano ogni 30 metri;
- la pendenza trasversale del tracciato non deve essere maggiore del 2%, per un massimo di 15 metri;
- devono essere previste ogni 60-90 metri delle aree di soste attrezzate (panche, tettoie, pannelli informativi);

Qualora si realizzassero interventi di ristrutturazione, la stessa deve riguardare tratti, non necessariamente contigui, di almeno 100 metri e i sentieri devono mantenere inalterati i tracciati, le larghezze, le sezioni ed i profili.

Sia nel caso di interventi di nuova realizzazione che di ristrutturazione di sentieri:

- non devono essere effettuati sbancamenti o alterazioni che compromettano la stabilità dei terreni.
- per costituire il fondo del sentiero potranno essere utilizzati, dove strettamente necessario, passerelle di legno e materiale lapideo reperito in loco, nel caso in cui quest'ultimo non fosse disponibile si dovranno utilizzare esclusivamente litotipi locali.
- eventuali tagli di vegetazione si devono limitare a quelli strettamente indispensabili a consentire il passaggio.
- nel caso in cui si realizzassero interventi di ingegneria naturalistica, questi dovranno rispettare i criteri previsti nel Manuale per l'ingegneria naturalistica della Regione Lazio.
- per l'esecuzione dei lavori devono essere scelti periodi differenti da quelli della riproduzione delle specie di fauna presenti.
- tutto il sistema della cartellonistica accessorio ai sentieri dovrà essere realizzato in legno, con legname di provenienza locale o proveniente da gestione forestale sostenibile (certificato PEFC o FSC) e le parti lignee a contatto con il terreno dovranno essere di legno robusto, trattate in modo che l'acqua non venga assorbita, e qualsiasi parte metallica utilizzata deve essere trattata per garantirne la durata nel tempo ed evitare che arrugginisca.

La tabella di inizio sentiero, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del sentiero
- tempo di percorrenza
- dislivello
- eventuali punti acqua
- classe di difficoltà
- condizioni del sentiero per quanto riguarda l'accessibilità
- informazioni relative alla sicurezza e al soccorso in caso di incidente, secondo la normativa vigente.

Ogni sentiero deve essere inoltre dotato obbligatoriamente delle seguenti tabelle:

Tabella di presentazione - da porre presso ciascun ingresso del tracciato, con sintesi delle caratteristiche ecologiche del tracciato e consigli specifici per la percorrenza e una mappa del tracciato in scala su base CTR Lazio.

Tabella di vegetazione, flora e fauna - da porre in corrispondenza di ciascuna vegetazione principale incontrata lungo il tracciato, evitando ripetizioni. In tali cartelli dovranno essere illustrate le vegetazioni e le principali specie di fauna e di flora che si potrebbero incontrare.



Possono essere previste inoltre ulteriori tabelle paesaggio (in corrispondenza di ciascun punto panoramico, con descrizione ecologica, geologica e geomorfologica) e tabelle flora (per ciascun elemento floristico principale, evitando ripetizioni sul medesimo sentiero).

La segnaletica verticale ed orizzontale da apporre lungo il sentiero, definita in sede di progettazione, dovrà essere conforme ai Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 o alle indicazioni degli Enti pubblici gestori delle aree naturali protette.

Nel caso in cui non sia stato predisposto il Piano di gestione si dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell'Allegato A del "Protocollo d'intesa per l'adozione di criteri condivisi nella realizzazione della segnaletica dei sentieri nel sistema delle aree protette" sottoscritto dal Club Alpino Italiano (CAI) e dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (Federparchi), consultabile sul sito: [www.cai.it/fileadmin/documenti/Convenzioni/Protocollo\\_d\\_intesatra\\_CAI\\_e\\_Federparchi\\_per\\_l\\_ad\\_ozione\\_di\\_criteri\\_condivisi\\_nella\\_realizzazione\\_segnaletica\\_sentieri.pdf](http://www.cai.it/fileadmin/documenti/Convenzioni/Protocollo_d_intesatra_CAI_e_Federparchi_per_l_ad_ozione_di_criteri_condivisi_nella_realizzazione_segnaletica_sentieri.pdf)

Tutti gli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.) lungo i sentieri dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali naturali (legno, pietre naturali e locali, etc.) e con ancoraggi fissi al terreno. Il legname deve essere di provenienza locale, le parti lignee a contatto con il terreno dovranno essere di legno robusto, trattate in modo che l'acqua non venga assorbita, e qualsiasi parte metallica utilizzata deve essere trattata per garantirne la durata nel tempo ed evitare che arrugginisca.

### **Intervento 3.2.B. - Realizzazione di cartellonistica ai fini dell'educazione naturalistica**

Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di cartello:

- cartellonistica direzionale
- cartellonistica tematica
- cartellonistica di divieto/prescrizione

La scelta dei materiali e le modalità di realizzazione ed installazione della cartellonistica sul territorio dovranno essere volti a minimizzare l'impatto ambientale.

- Tutto il sistema della cartellonistica dovrà essere realizzato in legno, con legname di provenienza locale ed le parti lignee a contatto con il terreno dovranno essere di legno robusto trattate in modo che l'acqua non venga assorbita.

I supporti e i piani di lettura devono essere idonei all'applicazione di pellicole o lastre e dovranno avere caratteristiche di accessibilità e leggibilità adeguate anche a persone con disabilità temporanee o permanenti.

I caratteri tipografici utilizzati devono essere il più possibile leggibili e comprensibili.

Sono ammessi a contributo la progettazione dei contenuti, delle schede informative, dei testi, del

logo e l'elaborazione grafica delle informazioni, nel limite massimo delle spese generali.

Per gli interventi 3.2.A. e 3.2.B.:

- le informazioni dovranno essere riportate in lingua italiana, in lingua inglese e in linguaggio Braille.
- devono essere utilizzate vernici ed impregnanti a base di acqua sia per la segnaletica che per le strutture in legno.

### **Intervento 3.2.C. - Strutture per la realizzazione di punti di osservazione degli uccelli e della fauna selvatica (capanne, altane, torri di osservazione, etc.)**

La dimensione massima delle strutture realizzate deve essere di 25 m<sup>2</sup>.

Le strutture per la realizzazione di punti di osservazione dovranno essere realizzate impiegando materiali che si inseriscono armonicamente nell'ambiente quali, ad esempio, legno trattato al naturale, canne/cannicciati, etc.

Non è consentito l'utilizzo di leganti e malte cementizie, ad esclusione di quelli strettamente necessari per gli interventi di stabilizzazione e ancoraggio a terra delle strutture.

Compatibilmente con l'area oggetto di intervento e con le strutture realizzate, bisogna dotare tali strutture di una rampa d'accesso per persone con disabilità temporanee o permanenti.

In ogni caso è vietato l'uso di materiali che provochino un significativo impatto ambientale anche in termini di impatto visivo e, sia nella fase di realizzazione degli interventi, sia durante la gestione degli stessi, è fatto obbligo di adoperare tutte le cautele e gli accorgimenti utili al fine di non arrecare disturbo alla fauna presente, con particolare riguardo all'avifauna nidificante.

Nel caso di strutture finalizzate all'accesso al pubblico, lo stesso dovrà essere pianificato considerando le necessità di salvaguardare i cicli riproduttivi della fauna stanziale e migratoria.

- ***Tipologia 3.3. - Realizzazione di strutture e manufatti per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-pastorali e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica***

### **Intervento 3.3.A. - Strutture e manufatti per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività produttive agro-pastorali**

Sono ammesse a finanziamento le seguenti strutture e manufatti:

#### **1) Recinzioni elettrificate per i danni da predazione da lupo**

Le recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nella Collana Risorse Naturali "Tecniche, strategie e strumenti per la protezione dei danni da predatori al patrimonio zootecnico" consultabile sul sito [www.canislupus.it/Public/libro%20prevenzione.pdf](http://www.canislupus.it/Public/libro%20prevenzione.pdf).

Lungo la recinzione, ad intervalli adeguati, dovrà essere apposta una segnaletica di pericolo costituita da cartelli di dimensioni minime di 200x100 millimetri. Tale segnaletica, di colore giallo, deve riportare l'iscrizione indelebile, in colore nero, "ATTENZIONE RECINTO ELETTRIFICATO".

## **2) Recinzioni metalliche per i danni da predazione da lupo**

Possono essere installate esclusivamente per la protezione degli stazzi notturni.

Nel caso in cui la recinzione venga installata per la protezione di bovini, la superficie disponibile per capo non dovrà essere inferiore ad 8 mq e non superiore a 12 mq.

Nel caso in cui la recinzione venga installata per la protezione di ovi-caprini, la superficie disponibile per capo non dovrà essere inferiore a 3 mq e non superiore ai 4,5 mq.

Il dimensionamento dei recinti è riferito alla media della consistenza di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni relative alle recinzioni "tradizionali" contenute nella Collana Risorse Naturali della Provincia di Firenze "Tecniche, strategie e strumenti per la protezione dei danni da predatori al patrimonio zootecnico" consultabile sul sito [www.canislupus.it/Public/libro%20prevenzione.pdf](http://www.canislupus.it/Public/libro%20prevenzione.pdf).

Tali recinzioni potranno essere ammesse a finanziamento esclusivamente nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di aiuto siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e ss. mm. e ii. e della L.R. 29/97 e ss. mm. e ii., danni da predazione da lupo nel territorio comunale sul quale sarà installata la recinzione metallica o nei Comuni limitrofi.

## **3) Recinzioni elettrificate per i danni da ungulati**

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nell'edizione numero 68 del 2011 del "Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali" dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle "Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it).

Lungo la recinzione, ad intervalli adeguati, dovrà essere apposta una segnaletica di pericolo costituita da cartelli di dimensioni minime di 200x100 millimetri. Tale segnaletica, di colore giallo, deve riportare l'iscrizione indelebile, in colore nero, "ATTENZIONE RECINTO ELETTRIFICATO".

#### **4) Recinzioni metalliche per i danni da cinghiale**

Tali recinzioni devono essere realizzate in “rete a maglia rettangolare” o “da allevamento” secondo le indicazioni contenute nell’edizione numero 68 del 2011 del “Manuali e Linee guida - Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali” dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e nelle “Linee guida sulla gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree protette” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), consultabili sul sito [www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it).

Le recinzioni metalliche possono essere installate esclusivamente per la prevenzione dei danni alle colture orticole, frutteti, vigneti e vivai e solo nel caso in cui nei tre anni precedenti la domanda di aiuto siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e ss. mm. e ii. e della L.R. 29/97 e ss. mm. e ii., danni da cinghiale nel territorio comunale sul quale sarà installata la recinzione metallica o nei Comuni limitrofi.

Se le recinzioni tracciano una linea chiusa possono delimitare una superficie massima di 5 ha per ogni corpo aziendale e comunque non superiore al 70% della superficie aziendale (SAU).

Se le recinzioni tracciano una linea aperta la lunghezza massima della recinzione è di 3000 mt.

#### **5) Recinzioni elettrificate per i danni da orso**

Tali recinzioni devono essere realizzate secondo le indicazioni contenute nel Vademecum tecnico “Le recinzioni elettrificate – Per la Protezione di bestiame, apiari e colture – Componenti, Installazione e Manutenzione” del Progetto Life Arctos, consultabile sul sito [www.life-arctos.it/documenti/d2\\_vademecum\\_recinzioni\\_web.pdf](http://www.life-arctos.it/documenti/d2_vademecum_recinzioni_web.pdf).

Lungo la recinzione, ad intervalli adeguati, dovrà essere apposta una segnaletica di pericolo costituita da cartelli di dimensioni minime di 200x100 millimetri. Tale segnaletica, di colore giallo, deve riportare l’iscrizione indelebile, in colore nero, “ATTENZIONE RECINTO ELETTRIFICATO”.

#### **6) Protezioni individuali per piante**

Sono ritenute ammissibili a finanziamento nell’ambito del presente intervento protezioni individuali di dimensioni adeguate alla pianta da proteggere.

Ulteriori tipologie di recinzioni elettrificate possono essere ammesse a finanziamento nel caso in cui tali tipologie risultino efficaci e ritenute idonee da enti e istituti scientifici.

Le strutture mobili, per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, possono essere

messe in opera o in funzione anche nei soli periodi in cui è necessaria la protezione delle attività produttive agro-pastorali.

Pertanto, nel caso di interventi realizzati da imprenditori agricoli singoli ed associati, le strutture potranno essere dislocate in ragione dell'esigenza su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera superficie aziendale e nel caso di interventi realizzati da Enti pubblici su uno o più appezzamenti nell'ambito dell'intera area gestita dell'Ente stesso.

## **ARTICOLO 7**

### **Spese ammissibili**

#### ***Azione 1) Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale***

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente azione, investimenti materiali per:

- ***Tipologia 1.1. - Ripristino (recupero vuoti e fallanze) o impianto di siepi, filari, boschetti e altri elementi idonei alla riproduzione, al rifugio e alla protezione di specie selvatiche***

Per tutti gli interventi previsti nella presente tipologia, le spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- analisi del terreno;
- relative all'acquisto di materiali e ai lavori di preparazione del terreno e di allestimento degli impianti (lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante, etc.);
- impianti d'irrigazione;
- acquisto del materiale vegetale arbustivo ed arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.

- ***Tipologia 1.2. - Ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti.***

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- ripulitura del terreno;
- parziale demolizione e ricostruzione di parti del manufatto;
- acquisto, trasporto e messa in opera del materiale costruttivo necessario al ripristino e riadattamento dei muretti a secco e dei terrazzamenti.

**Azione 2) Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica**

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente azione, investimenti materiali per:

- **Tipologia 2.1. - Realizzazione o recupero di piccoli invasi (stagni, pozze, laghetti, ecc) e fontanili**

**Intervento 2.1.A. - Piccoli invasi: laghetti, stagni e pozze**

Le spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- preparazione del terreno (scavi, ripulitura, etc.);
- sistemazione delle sponde in terra;
- opere di raccolta delle acque superficiali;
- acquisto del materiale vegetale arbustivo e arboreo corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando prevista.
- messa a dimora di specie arboree e arbustive appartenenti alla flora autoctona;
- messa a dimora di specie erbacee poliennali appartenenti alla flora autoctona.

**Intervento 2.1.B. - Fontanili**

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- lavori di realizzazione del fontanile;
- lavori di ripristino della funzionalità della testa e/o dell'asta del fontanile;
- operazioni necessarie a consentire il deflusso delle acque;
- interventi di stabilizzazione delle sponde;
- interventi di riequipaggiamento vegetazionale laddove carente;
- analisi del terreno e/o eventuale analisi dei materiali derivanti dalla pulizia dei fontanili per valutarne le modalità di smaltimento.

- **Tipologia 2.2. - Riqualificazione di zone umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella matrice agricola**

Le spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- sistemazione delle sponde in terra;
- realizzazione e/o riprofilatura delle sezioni idrauliche di canali di deflusso, emissari ed immissari;
- opere di distribuzione delle acque all'interno dell'area destinata a zona umida comprensive di eventuali scavi per rimodellare il terreno;

- arginelli perimetrali di contenimento delle acque, che interrompono la rete scolante esistente favorendo la permanenza ed il ristagno delle acque meteoriche per il loro contenimento;
- chiuse atte ad assicurare il ricambio ed evitare eccessivi e repentini innalzamenti del livello dell'acqua in caso di pioggia durante il periodo riproduttivo dell'avifauna;
- acquisto e messa a dimora di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona;
- acquisto e messa a dimora di specie erbacee poliennali appartenenti alla flora autoctona.

### ***Azione 3) Creazione di strutture per la diffusione e l'osservazione della fauna selvatica***

Sono ritenuti ammissibili a finanziamento, nell'ambito della presente azione, investimenti materiali per:

- ***Tipologia 3.1. - Realizzazione, restauro o ripristino di strutture e manufatti per la gestione e l'incremento della fauna selvatica ed il riparo delle specie selvatiche***

Per tutti gli interventi previsti nella presente tipologia, le spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- spese per l'acquisto di attrezzature e spese per la costruzione di strutture funzionali alla realizzazione di barriere, dissuasori e passaggi/attraversamenti per la fauna selvatica;
- spese per acquisto ed installazione di ripari e nidi artificiali;
- spese per la realizzazione di strutture e manufatti per la conservazione ex-situ di fauna selvatica.

- ***Tipologia 3.2. - Creazione di strutture per realizzare punti di osservazione degli uccelli e della fauna selvatica, per la realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, per la realizzazione di cartellonistica.***

Per tutti gli interventi previsti nella presente tipologia, le spese ammesse a finanziamento sono le seguenti:

- spese per la realizzazione di strutture (capanne, altane, torri di osservazione, etc) funzionali all'osservazione della fauna e al miglioramento della fruibilità complessiva dell'allestimento;
- spese per l'acquisto e la realizzazione di cartellonistica;
- spese per la realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche, quali:
  - spese relative al taglio straordinario della vegetazione per la realizzazione dei sentieri e la messa in opera di attrezzature;
  - spese per la ripulitura straordinaria di sentieri esistenti o dismessi;

- spese per la realizzazione di strutture in legno per la messa in sicurezza del tracciato del sentiero (parapetti, mancorrenti, etc.);
  - spese per l'acquisto degli elementi costituenti le aree di sosta (panchine, tavoli, etc.);
  - spese per l'acquisto e per la realizzazione di tabelle;
  - spese per l'adeguamento di sentieri con opere minime in legno, ove possibili, per l'accesso a persone con disabilità temporanee o permanenti.
- **Tipologia 3.3. - Realizzazione di strutture e manufatti per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-pastorali e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica**

**Intervento 3.3.A. - Strutture per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività produttive agro-pastorali**

Le spese ammesse a finanziamento sono:

- lavori di ripulitura del terreno nell'area su cui verranno installate le recinzioni;
- acquisto e messa in opera di recinzioni metalliche, recinzioni elettrificate e materiali connessi alla protezione delle colture e degli allevamenti dai danni da fauna selvatica;
- acquisto e messa in opera di protezioni individuali per piante.

**Per tutte le tipologie di intervento non sono ammissibili le spese per:**

- acquisto, a qualsiasi titolo, di piante erbacee annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di dotazioni usate;
- spese amministrative e per il personale;
- opere di manutenzione ordinaria;
- IVA, imposte e tasse, come previsto dall'art. 40 del documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008".

Per tutte le tipologie di intervento la decorrenza per l'ammissibilità delle spese è disciplinata dall'art. 10 del documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008".

## **ARTICOLO 8**

### **Spese generali**

Per tutte le tipologie di intervento, così come previsto dall'art.39 del documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008", le spese generali (progettazione, consulenze, pubblicità, analisi del terreno, etc.) sono ammissibili se direttamente connesse all'iniziativa finanziata e necessarie per la sua



preparazione o esecuzione e possono costituire al massimo il 10% del costo totale dell'investimento complessivo ammissibile. I beneficiari dovranno dettagliare analiticamente le voci di spesa ricomprese nelle spese generali.

## **ARTICOLO 9**

### **Documentazione**

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa. La documentazione richiesta al momento della presentazione della domanda, oltre a quella riportata nel modello unico di domanda (MUD) ed il fascicolo di misura, è la seguente:

#### **Documentazione amministrativa**

Nel caso di **Imprenditori Agricoli singoli o in forma giuridica di società di persone**

- Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 183/2011 attestante:
  - iscrizione alla CCIAA con indicazione del REA;
  - possesso di Partita IVA;
  - titolare di posizione INPS e INAIL
- Copia del documento di identità del soggetto richiedente il contributo;
- Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente bando pubblico;
- Dichiarazione che, per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- Dichiarazione che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;

Nel caso di **forme giuridiche societarie diverse dalle società di persona e per le cooperative** è necessario presentare:

- Atto costitutivo e statuto;
- Deliberazione dell'organo competente con la quale:

- si richiama l'atto costitutivo e/o lo statuto, gli estremi dell'iscrizione all'albo nazionale delle cooperative, gli estremi dell'iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nell'apposita sezione speciale;
- si approva il progetto ed il quadro economico puntualmente dettagliato dell'intervento;
- si assumono gli impegni specificati nel Modello unico di domanda (MUD) e nel fascicolo di misura;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si assume l'impegno per la copertura finanziaria della quota a carico comprensiva dell'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti;
- Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente bando pubblico;
- Bilanci degli ultimi tre anni di esercizio;
- Per le società di recente costituzione Bilancio dell'ultimo anno depositato in CCIAA, qualora non fosse ancora stato approvato, dovrà essere presentata la documentazione dalla quale risulti la situazione contabile relativa al periodo che intercorre tra la data di costituzione e la data di presentazione della domanda o data prossima alla stessa;
- Documentazione equipollente al bilancio di esercizio in caso di imprese non soggette all'obbligo di presentazione dei bilanci ai sensi della normativa vigente.

#### Nel caso di **Enti pubblici**:

- Deliberazione dell'organo competente con la quale:
  - si approva il progetto, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dei lavori e la descrizione di eventuali vincoli insistenti nell'area interessata dall'intervento;
  - si dichiara di aver titolo di proprietà o di aver titolo a disporre dell'area ove si realizzerà l'intervento, per un periodo sufficiente a soddisfare i vincoli di destinazione e gli obblighi assunti;
  - si assumono gli impegni specificati nel MUD (Modello unico di domanda) e nel fascicolo di misura;

- si assume a carico dell'Ente il cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza comprensiva dell'IVA afferente all'importo complessivo dell'investimento richiesto;
- si dichiara che per gli interventi previsti in progetto, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non sussistono vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione derivanti da precedenti finanziamenti pubblici;
- si dichiara che gli interventi finanziati non saranno oggetto di altri finanziamenti pubblici;
- si dà atto del possesso dei requisiti richiesti, da specificare dettagliatamente;
- si dichiara che l'opera è inserita nel piano pluriennale delle opere pubbliche:
  - a. nel caso dei Comuni, piano pluriennale delle opere pubbliche, approvato dal Consiglio;
  - b. per gli Enti pubblici che gestiscono le aree protette, piano pluriennale delle opere pubbliche, approvato dall'organo competente.
- si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
- si nomina il Responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.;
- Autorizzazione del proprietario del fondo, nel caso di terreni condotti a titolo diverso dalla proprietà, ad eseguire l'intervento di progetto, nonché contestuale dichiarazione di essere a conoscenza dei vincoli e degli obblighi assunti dal beneficiario ai sensi del presente bando pubblico.

### **Documentazione tecnica**

Oltre alla documentazione amministrativa sopra descritta, occorre presentare, in allegato alla domanda, in duplice copia cartacea e su supporto informatico, pena il rigetto della medesima, la seguente documentazione tecnica:

#### *Nel caso di soggetti pubblici che gestiscono le aree protette e per i Comuni.*

- progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 207/2010 (Il quadro economico del progetto può prevedere, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010, per le spese relative ad eventuali imprevisti, un importo fino ad un massimo del 5% del costo complessivo dei lavori a base d'asta).
- Valutazione d'incidenza, dove prevista, con esito positivo;
- Parere relativo agli interventi di conservazione ex-situ, ove previsto, rilasciato dalla competente Area della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative.
- verbali di verifica, validazione ed eseguibilità ai sensi del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di imprenditori agricoli, sia in forma di imprese individuali che organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 c.c.:

- progetto esecutivo, comprensivo di:
  - Relazione illustrativa, contenente almeno informazioni circa l'ubicazione, le caratteristiche climatiche, pedologiche ed orografiche del sito, gli obiettivi perseguiti, le motivazioni alla base delle soluzioni tecniche adottate, la coerenza tra obiettivi, motivazioni e soluzioni, la coerenza e la compatibilità dell'intervento con la pianificazione vigente e le immagini fotografiche della zona di progetto, corredate da planimetrie in cui siano indicati i punti e le angolazioni di scatto delle foto e la data di scatto;
  - Relazione tecnica, in cui si evidenzino i tempi di realizzazione (cronoprogramma dei lavori, con indicazione della data presunta di inizio attività e del tempo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento),
  - Elaborati grafici degli interventi, con esatta identificazione, attraverso cartografia catastale del luogo ove si intende realizzare l'intervento;
  - Documentazione fotografica;
  - Eventuali relazioni specialistiche dell'intervento;
  - Quadro economico complessivo;
  - Computo metrico estimativo dei lavori, redatto sulla base dei prezziari regionali;
- Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi dei nuovi prezzi;
- Preventivi redatti secondo le modalità previste dal documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008"
- Piano finanziario dell'investimento proposto, con la specificazione della quota a carico del richiedente e della relativa fonte finanziaria;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento ove necessario.
- Ogni richiesta di parere, nulla-osta, autorizzazione e concessione, previste dalla normativa, ai fini dell'ottenimento dell'immediata cantierabilità;
- Richiesta del parere relativo alla Valutazione d'incidenza, dove prevista;
- Richiesta del parere relativo agli interventi di conservazione ex-situ, ove previsto, rilasciato dalla competente Area della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative

Per tutti i beneficiari

- Autodichiarazione, ove prevista, in cui sia attestata la consistenza media di stalla riportata sul registro di stalla (circolare 28 luglio 2005 del Ministero della Salute) calcolata in riferimento ai tre anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, specificando il codice di stalla;

- Documentazione, ove prevista, rilasciata dall'Ente competente all'accertamento dei danni da fauna selvatica, che attesti che nei tre anni precedenti la domanda di aiuto siano stati accertati, ai sensi della L.R.17/95 e ss. mm. e ii. e della L.R. 29/97 e ss. mm. e ii., danni da cinghiale o da lupo nel territorio comunale sul quale sarà realizzato l'intervento o in comuni limitrofi;
- Dichiarazione che attesti l'origine delle piante, ove prevista;
- Ogni altra documentazione tecnica utile e necessaria per la definizione tecnico progettuale delle opere.

Qualora l'area di intervento sia interessata anche da iniziative ricomprese in altre misure/azioni, si dovranno specificare la tipologia degli interventi previsti e le finalità degli stessi.

Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti all'ordine competente per materia e dovranno essere corredati da una analisi del contesto ambientale relativo all'area di intervento, redatta da professionisti regolarmente iscritti all'ordine competente per materia. Nel caso in cui gli interventi oggetto di finanziamento debbano essere realizzati al di fuori dei periodi di riproduzione di fauna selvatica, l'analisi del contesto ambientale dovrà, inoltre, attestare la compatibilità degli interventi con i periodi di riproduzione delle specie di fauna presenti nei siti.

Per eventuali spese per interventi non riportati nelle voci del prezziario pubblicato nei bollettini ufficiali della Regione Lazio, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi di spesa così come previsto dal documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008".

I preventivi in originale dovranno indicare il prezzo di listino, il prezzo offerto sulla base di eventuali sconti al netto dell'IVA, la data di consegna e i termini di pagamento. La scelta operata dal beneficiario sarà giustificata da una specifica relazione, sottoscritta dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato, nella quale siano riportate disaggregate le singole voci di costo e, per ciascuna di esse, il prezzo di mercato, con una sintetica motivazione dei criteri seguiti per la scelta dello stesso.

L'Amministrazione si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato attraverso le proprie strutture, ovvero mediante ricorso a professionisti esterni e/o Istituzioni, Enti od Associazioni operanti nei vari settori.

La documentazione presentata a corredo della domanda, in originale o in copia conforme, deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

L'amministrazione regionale si riserva di chiedere integrazioni o rettifiche ai documenti prodotti od integrati. Nel caso di mancato invio di quanto richiesto entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazioni o rettifiche, la domanda sarà considerata rinunciata.

Per tutti i beneficiari, pena l'irricevibilità della domanda di aiuto, sono ritenuti essenziali i seguenti documenti:

- modello unico di domanda;
- fascicolo di misura/azione;

Oltre ai documenti sopraindicati sono ritenuti essenziali i seguenti documenti:

- per i soggetti pubblici che gestiscono le aree protette e per i Comuni e per le forme giuridiche societarie: deliberazione dell'organo competente, con la quale si approva il progetto, prevista nel presente articolo.
- per gli imprenditori Agricoli singoli o in forma giuridica di società di persone: relazione illustrativa o tecnica, previste nel presente articolo.

La mancanza dei documenti essenziali comporterà l'irricevibilità della domanda di aiuto.

## **ARTICOLO 10**

### **Limitazioni e vincoli**

E' condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal D.P.R. n. 503 del 01.12.1999.

Tutti gli interventi devono rispettare le normative ed i provvedimenti vigenti in materia ambientale e, in relazione allo loro localizzazione, i Piani di gestione, i Piani e i Regolamenti dei Parchi e le Misure di Conservazione regionali.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati secondo le modalità e le finalità riportate negli strumenti di gestione ed in particolare nel rispetto delle disposizioni definite per l'elaborazione della "valutazione di incidenza", laddove prevista.

Tutti gli interventi realizzati da Enti pubblici devono essere realizzati al di fuori dei centri abitati e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente sugli appalti pubblici in tema di lavori, forniture e servizi

Gli Enti pubblici, per i quali è stato dichiarato il dissesto finanziario e per i quali alla data del provvedimento di approvazione del progetto non sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento e dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono esclusi dai benefici della presente Misura.

I soggetti richiedenti che non hanno presentato la domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale con la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati con la presente Misura, nell'ambito della precedente o dell'attuale programmazione, non potranno avanzare domanda di aiuto ai sensi del presente bando.

Le opere finanziate sono vincolate, sotto forma di vincolo di destinazione d'uso e sotto forma di impegno di manutenzione, per un periodo non inferiore a 5 anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, salvo il caso di interventi previsti dall'Azione 1) Tipologia 2, in cui l'impegno è decennale.

L'agevolazione concessa con il presente bando, pari al 90% dell'investimento ammesso a finanziamento, non può essere oggetto di ulteriori aiuti pubblici relativi alle stesse opere (non è consentito il "doppio finanziamento" – art. 54 comma 5 del Reg. CE 1083/2006).

Interventi precedentemente finanziati con fondi pubblici non saranno ammessi ai benefici della presente Misura se al momento della presentazione della domanda di aiuto sussistono sugli stessi interventi vincoli riconducibili ad impegni di manutenzione.

Per quanto concerne le spese sostenute per l'IVA si rinvia a quanto riporta l'articolo 40 dell'"Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008", in ogni caso per i soggetti beneficiari del presente bando, l'IVA, se pur non recuperabile, non costituisce spesa ammissibile.

**Tutti gli interventi devono essere realizzati secondo quanto previsto nel presente Bando e per tutti il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato al 30 giugno 2015 e la presentazione della domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 agosto 2015.** Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà la decadenza totale dell'aiuto e la revoca dei contributi concessi con recupero delle somme eventualmente già erogate.

I soggetti che aderiscono all'azione 2, per i 5 anni successivi alla data di ultimazione dell'opera, non possono effettuare nei siti oggetto di intervento:

- la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
- l'immissione, anche temporanea, di qualsiasi specie ittica e l'introduzione di specie animali e vegetali alloctone;
- la derivazione di acqua e l'utilizzo per uso agricolo;
- la dispersione di sostanze dannose per l'ecosistema acquatico (diserbanti, pesticidi, etc...);
- la costruzione di manufatti (pontili, piattaforme, etc.) ad eccezione di quelli strettamente necessari ai fini dell'educazione ambientale.

Il mancato adempimento degli impegni indicati comporterà l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni così come previsto nella Parte VI del Documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008".

## **ARTICOLO 11**

### **Obblighi in materia di informazione e pubblicità**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 46 del documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008", qualsiasi materiale informativo, relativo agli interventi di cui alla presente misura (es. cartellonistica, tabelle di sentieri, etc.), deve contenere i loghi rappresentativi dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Lazio, e nel caso di Enti pubblici beneficiari il logo rappresentativo degli stessi, come di seguito riportati a titolo esemplificativo:



Logo Ente Beneficiario

In tutto il materiale informativo dovrà inoltre essere riportata la seguente dicitura: "Intervento finanziato con Fondi dell'Unione Europea - Piano Sviluppo Rurale 2007/2013 - Misura 216 - Sostegno ad Investimenti non produttivi".

## **ARTICOLO 12**

### **Agevolazioni previste**

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale, comprensivo di spese generali, pari al 90% del costo totale dell'investimento ammissibile, con un massimale di investimento stabilito, per singola azione, in Euro 100.000,00.

I contributi sono corrisposti secondo le modalità di erogazione stabilite nel documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008".

## **ARTICOLO 13**

### **Criteri per la selezione delle domande e la formulazione delle graduatorie di ammissibilità**



Per ciascuna azione della misura sono individuati specifici criteri di selezione, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007/2013 Lazio, di cui si dovrà tener conto ai fini della predisposizione delle graduatorie di ammissibilità.

Sarà predisposta una unica graduatoria regionale per ciascuna azione di cui si compone la misura, sino alla concorrenza delle risorse stanziare per l'attuazione del presente bando.

Oltre a quanto già specificato nel documento "Allegato 1 alla D.G.R. n.412/2008" viene ribadito che i requisiti e le condizioni per l'attribuzione delle priorità e dei relativi punteggi debbono essere posseduti e dimostrati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto.

Non sono previsti finanziamenti parziali di progetti.

Nelle tabelle che seguono sono specificati i criteri di selezione concernenti le priorità relative in funzione dei quali saranno attribuiti i punteggi e ordinate le domande di aiuto nelle graduatorie di ammissibilità.

**Tabella Criteri Selezione Azione 1**

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>				
	<b>CODICE</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>PRIORITA' RELATIVE</b>	<b>1 Inp</b>	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		<b>30</b>
	<b>2 Inp</b>	Aziende ricadenti in aree D		<b>30</b>
	<b>2 Inp bis</b>	Zone di pianura come da classificazione ISTAT		<b>20</b>
	<b>3 Inp</b>	Ripristino o impianto di siepi, filari, cespugli e boschetti	Può essere attribuita una sola priorità tra 3 Inp e 4 Inp	<b>10</b>
	<b>4 Inp</b>	Ripristino di muretti a secco e terrazzamenti		<b>20</b>
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA</b>			
Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-aequo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.				

**Tabella Criteri Selezione Azione 2**

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>				
	<b>CODICE</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>PRIORITA' RELATIVE</b>	<b>1 Inp</b>	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		<b>30</b>
	<b>2 Inp</b>	Aziende ricadenti in aree D		<b>30</b>
	<b>2 Inp ter</b>	Zone costiere con maggior transito di migratori		<b>20</b>
	<b>5 Inp</b>	Realizzazione o recupero di piccoli invasi	Può essere attribuita una sola priorità tra 5 Inp e 7 Inp	<b>10</b>
	<b>7 Inp</b>	Riqualificazione di zone umide		<b>20</b>
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA</b>			
<p>Per i casi di ex-aequo, tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con un costo totale ammissibile più basso.</p> <p>Per i casi di ex-aequo, tra soggetti privati, la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-aequo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.</p>				

**Tabella Criteri Selezione Azione 3**

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>				
	<b>CODICE</b>	<b>CRITERIO DI SELEZIONE</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>PRIORITA' RELATIVE</b>	<b>1 Inp</b>	Aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree Naturali Protette		<b>30</b>
	<b>2 Inp</b>	Aziende ricadenti in aree D		<b>30</b>
	<b>8 Inp</b>	Realizzazione, restauro o ripristino di strutture e manufatti per la gestione e l'incremento della fauna	Può essere attribuita una sola priorità tra 8 Inp, 9 Inp e 10 Inp	<b>10</b>
	<b>9 Inp</b>	Creazione di strutture per realizzazione punti di osservazione		<b>10</b>
	<b>10 Inp</b>	Strutture e manufatti per coesistenza fauna selvatica e attività agro-pastorali		<b>20</b>
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE DELLA MISURA</b>			
<p>Per i casi di ex-aequo, tra Enti pubblici e tra Enti pubblici e soggetti privati, la priorità viene attribuita in funzione del costo complessivo dell'operazione con priorità per i progetti con un costo totale ammissibile più basso.</p> <p>Per i casi di ex-aequo, tra soggetti privati, la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-aequo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.</p>				

## **ARTICOLO 14**

### **Programmazione finanziaria**

L'importo stanziato per l'attuazione del presente bando, distinto per azione, è pari a:

Azione 1. Ripristino e miglioramento di elementi del paesaggio rurale: **€ 1.600.000,00**

Azione 2. Conservazione di ecosistemi di alta valenza naturale e paesaggistica: **€ 1.200.000,00**

Azione 3. Creazione di strutture per diffusione e osservazione della fauna selvatica: **€ 1.200.000,00**

L'Amministrazione, anche con provvedimenti di natura dirigenziale, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

## **ARTICOLO 15**

### **Modalità di rendicontazione della spesa**

Per la rendicontazione delle spese sostenute si rimanda a quanto previsto nell' "Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008".

Con particolare riferimento alla domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale, oltre a quanto previsto nell' "Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008", per la rendicontazione della spesa, i beneficiari devono presentare rispettivamente la seguente documentazione:

*Per i soggetti pubblici che gestiscono le aree protette e per i Comuni*

- provvedimento di approvazione del rendiconto della spesa finale sostenuta per la realizzazione dell'intervento, comprensivo del certificato di regolare esecuzione, del certificato di ultimazione dei lavori, del conto finale dei lavori e della relativa relazione di cui agli artt. 200 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 e del quadro comparativo tra i lavori previsti e quelli effettivamente realizzati con eventuale relazione giustificativa;
- elenco dei documenti giustificativi della spesa sostenuta, comprensivo di copia delle fatture quietanzate e dei mandati di pagamento debitamente quietanzati.

*Per gli imprenditori agricoli, sia in forma di imprese individuali che organizzati in forma societaria, così come definiti dall'art. 2135 c.c.:*

- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari);
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione liberatoria del venditore;
- contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo;
- relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi programmati per la dimostrazione della convenienza economica dell'iniziativa realizzata, firmata da un tecnico abilitato;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.

## **ARTICOLO 16**

### **Procedure di attuazione**

Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto/pagamento si rinvia, per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico e laddove pertinente, all' "Allegato 1 alla D.G.R. 412/2008", con il quale sono state definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l'erogazione degli aiuti, lo svolgimento dei procedimenti istruttori (comprese le modalità attuative sulle varianti e proroghe), i tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto/pagamento. Il testo consolidato del suddetto documento è disponibile sul sito internet regionale ([www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it)).

## **ARTICOLO 17**

### **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale ed ai relativi provvedimenti di attuazione, nonché a quanto stabilito ed alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", le informazioni, relative ai vantaggi economici concessi in attuazione del presente Bando pubblico, saranno pubblicate nella sezione Trasparenza, Valutazione e Merito – Amministrazione Aperta del portale regionale.